

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT.N.

2047/22

Il Giudice di Pace, Avv. Amelia Rosano,
ha pronunciato la seguente

SEZ.III R.G.61401/19 CONT
REP. 801/22

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.61401 R.G. contenzioso dell'anno 2019,

TRA

C. [redacted], in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n.17 presso lo studio dell'avv. Fulvio Zardo, dell'Avv. Giobbe Zardo e dell'Avv. Roberta Neri dai quali è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente in virtù di delega in atti;

Attrice

E

D. [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., L. N. [redacted] elettivamente domiciliata in Roma Via A. [redacted] D. [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. G. [redacted] G. [redacted] dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti;

Convenuta

Oggetto: pagamento somma;

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.01.22 da intendersi qui trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio la D. [redacted] per sentirla condannare al pagamento della somma di €.4.923,00 a titolo di risarcimento del danno pattuito contrattualmente.

Assumeva l'attrice che in data 10.10.2018 stipulava con la convenuta un contratto di compravendita di caffè tostato tipo bar con comodato di attrezzature che prevedeva a fronte dell'utilizzo dei beni in comodato d'uso, l'impegno della convenuta all'acquisto di non meno di 30 kg di caffè tostato mensili per la durata di sessanta mesi ed i beni in comodato venivano consegnati lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto e in data 27.01.2019 la convenuta effettuava l'ultimo acquisto di caffè e smontava i beni dati in comodato. L'art.6 del contratto prevedeva una penale da pagare per i chili di caffè non acquistati pari ad €.4.923,00 pari al 20% dei chili di caffè non acquistati.

Assumeva ancora di aver inutilmente richiesto il pagamento ed esperito la negoziazione assistita.

La convenuta si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione per difetto di elezione di domicilio e nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto.

Assumeva che pur riconoscendo la sussistenza di una rapporto con la controparte questo era un rapporto di fornitura di caffè, di somministrazione e non un contratto di vendita ripartita per 1.800 chili di caffè

Assumeva ancora di aver effettuato l'ultimo acquisto di caffè in data 27.01.2019 e di aver restituito nei tempi prescritti i macchinari forniti in comodato, assumeva ancora che la legale rappresentante non aveva mai sottoscritto il contratto de quo e disconosceva la firma apposta sul contratto.

La causa, sanata la nullità con il deposito dell'elezione di domicilio, istruita con la produzione documentale e con l'ammissione della ctu grafologica,

2

all'udienza del 20.01.22 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.

Dalla ctu è emerso che le firme apposte sul contratto de quo sono apocriefe. In base al principio dell'apparenza occorre verificare gli effetti degli atti compiuti dal falso procuratore nella sfera del rappresentato tenuto conto del principio dell'apparenza del diritto e se il comportamento della convenuta sia stato tale da indurre un incolpevole affidamento di parte attrice circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale.

Nella specie la società convenuta ha affermato che tra le due società vi era un rapporto e dalla documentazione depositata risulta che in seguito alla sottoscrizione del contratto in data 10.10.2018 la convenuta riceveva presso la sede dell'attività i macchinari oggetto del comodato (si veda fattura di trasporto in atti) ed il caffè veniva acquistato dalla convenuta fino al 27.01.2019, inoltre il timbro utilizzato è quello della società, pertanto parte convenuta ha dato esecuzione al contratto, ratificando di fatto l'operato del falso rappresentante ed ingenerando l'affidamento incolpevole di parte attrice.

Ne consegue che la domanda è fondata e va accolta.

Parte attrice ha provato che al contratto era stata data esecuzione, che non vi era stata alcuna disdetta ed in base all'art.6 del contratto la società convenuta è tenuta a pagare il risarcimento del danno concordato pari al 20% del valore della fornitura residua al prezzo di listino alla data della costituzione in mora.

Il caffè residuo da acquistare ammonta a Kg. 1.641 chili, il prezzo di listino è quantificato in €.15,00, per un valore di €.24.615,00 il cui venti per cento è pari ad €.4.923,00 secondo quanto previsto dall'art.6 del contratto.

Pertanto questo giudice stima equo condannare la parte convenuta al pagamento della somma di €.4.923,00 oltre interessi di mora a decorrere dalle domanda esclusa la rivalutazione perché assorbita dagli interessi.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, le spese della ctu sono poste definitivamente a carico della convenuta.

PQM

Così provvede

a)condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.4.923,00 oltre interessi di mora a decorrere dalla domanda.

b)condanna la medesima convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di €.685,00 di cui €.550,00 per compensi professionali e €.135,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Roma in data 24 gennaio 2022.

Il Giudice di Pace
(Avv. Amelia Rosano)

Amelia Rosano

DEPOSITO IN CANCELLERIA



Roma, il 2.2.22
IL CANCELLIERE
Assessorato Cancelleria